



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Roma,

Interrogazione a risposta in commissione  
n. 5-06808 on.le MARTINCIGLIO ed altri

*“CONFIDI: patrimonializzazione ex articolo 13, comma 1, lettera n-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”*

La disposizione di legge in esame, come già evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in occasione della risposta ad una interrogazione di analogo contenuto, ha previsto, previa notifica alla Commissione Europea (CE), la facoltà per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva - con delibera assembleare da adottarsi entro 180 dall'approvazione del bilancio - i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019, ad esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondi antiusura).

La formulazione della norma, implica la necessità di procedere alla preventiva identificazione nel concreto delle tipologie di contributi pubblici potenzialmente oggetto della facoltà prevista dalla disposizione di legge, mediante specifiche analisi dei dati disponibili.

Infatti, il sistema dei Confidi detiene e gestisce a vario titolo risorse pubbliche di diversa natura, quali fondi statali, fondi regionali, fondi delle camere di commercio e fondi dell'Unione europea.

Tra questi figurano i contributi concessi in gestione ai Confidi ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, adottato in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, ai fini della concessione alle piccole e medie imprese di garanzie agevolate.

In sede di adozione del predetto decreto ministeriale, il MISE, in veste di Amministrazione competente, ha curato la notifica alla CE della citata misura agevolativa sul presupposto che si trattasse di una misura di aiuto, sotto forma di garanzia, in favore delle piccole e medie imprese, attuata per il tramite dei Confidi.

Infatti, nell'ambito di tale misura di aiuto, il ruolo assunto dai Confidi, anche a seguito delle raccomandazioni fornite dalla CE nel corso delle interlocuzioni con i competenti Uffici della stessa, è quello di gestori di fondi pubblici, non essendo previsto alcun tipo di apporto diretto al capitale dei predetti organismi di garanzia delle risorse pubbliche ad essi assegnate; dette risorse pubbliche, difatti, sono restituite al MISE, decorsi i sette anni previsti per la gestione, al netto delle perdite eventualmente subite.

In coerenza con tale principio e al fine di escludere la sussistenza di elementi di aiuto in capo ai Confidi, è previsto che le imprese beneficiarie versino una commissione per la concessione della garanzia a valere sul fondo rischi, determinata prendendo a riferimento i soli costi di istruttoria e gestione sostenuti, in considerazione del fatto che il rischio di perdita sulle operazioni garantite grava esclusivamente sulle risorse pubbliche.

Diversamente, la norma introdotta dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, oggetto dell'interrogazione parlamentare, nel prevedere l'attribuzione al patrimonio netto dei Confidi, senza vincoli di destinazione, di risorse pubbliche, coinvolge profili di compatibilità con le norme e gli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato agli intermediari finanziari, ragion per cui, la norma stessa prevede espressamente la preventiva autorizzazione della CE.

Anche per questo il legislatore ha ritenuto necessario l'inserimento nella previsione legislativa della clausola di *stand still*, sicché la sua operatività è subordinata ad esplicita autorizzazione della Commissione europea.

Ciò premesso, si rappresenta che la procedura relativa alla notifica alla Commissione europea è in fase istruttoria e che il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce costantemente il proprio supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico, in capo al quale rimane la competenza primaria per la notifica della misura alla Commissione europea.

Resta ferma la volontà del Governo di valutare ogni possibilità di corrispondere alle esigenze di consolidamento del sistema dei Confidi, nel rispetto del quadro regolatorio unionale, al fine di dare sostegno economico al settore delle micro, piccole e medie imprese, particolarmente colpito dalle conseguenze pandemiche.